

STATUTO

Associazione culturale enogastronomica Piano della Rocca Grandi Eventi Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una Associazione avente la seguente denominazione: "Associazione culturale enogastronomica Piano della Rocca Grandi Eventi APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) e con durata illimitata. Il Consiglio Direttivo di suddetta Associazione, può deliberare autonomamente il cambio di sede legale (tale operazione non comporta modifica statutaria), senza indire l'assemblea straordinaria dei soci, purché all'interno del Comune medesimo. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in conformità dell'art.5 del DL 117 del 3 Luglio 2017 l'Associazione svolge le seguenti attività:

- promozione di prodotti enogastronomici territoriali, nazionali e internazionali con determinate caratteristiche di qualità attraverso una politica di sviluppo territoriale prevista delle relative legislazioni;
- organizzazione di eventi enogastronomici e rurali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la collaborazione con strutture turistiche, di ristorazione, associazioni e cooperative operanti nel settore enogastronomico e del tempo libero, nonché con enti locali, amministrazioni comunali, provinciali e regionali;
- turismo enogastronomico per la valorizzazione delle risorse territoriali attraverso promozione, elaborazione ed organizzazione di itinerari enogastronomici e culturali al fine di promuovere la cultura del "buon bere" e della "buona tavola";
- Incontri, manifestazioni, stage, seminari, convegni, mostre;
- organizzazione di eventi "folcloristici" e della tradizione popolare, compresi quelli a carattere religioso e sportivo;

- supporto logistico per la realizzazione degli intenti associativi;
- organizzazione di corsi o di giornate formative sulle tecniche di degustazione, di avvicinamento al vino e sulle tematiche del settore enologico ed enogastronomico, comprese giornate alla riscoperta delle erbe spontanee e il loro utilizzo in ambito gastronomico;
- valorizzazione del territorio, della comunicazione interculturale e dell'educazione ambientale;
- Iniziative, anche nella forma di intrattenimenti, per tutelare i diritti dei giovani e delle persone più fragili nonché per favorire la socializzazione della comunità locale organizzando e promuovendo eventi di cabaret, quiz interattivi, karaoke, proiezioni di film o commedie teatrali;
- Organizzazione tornei amatoriali utili alla socialità tra i giovani quali videogiochi, biliardino, biliardo, giochi da tavolo o di ruolo;
- Percorsi finalizzati a sostenere la piena partecipazione sociale e l'integrazione;
- collaborazioni con associazioni analoghe, con Enti Pubblici, con soggetti privati;
- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- L'associazione può esercitare le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime stabilite dall'art. 6 d. legislativo 117/2017, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale;
- L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- Può inoltre cedere a titolo di noleggio gli spazi interni ed esterni della propria sede a soggetti soci e non, per feste, compleanni, riunioni, ecc. In base alla qualifica del soggetto noleggiante (socio o non socio), verrà valutato il corretto trattamento fiscale.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 35 del D. Lgs 117/2017, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali

regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissioni ricevute nella prima riunione utile o contestualmente alla presentazione delle stesse qualora sia presente la metà più uno dei Consiglieri .
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo , chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per il mancato pagamento della quota associativa .

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo

ART. 7 (Assemblea dei Soci)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto, che può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica , purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota .

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mezzi informatici, quali la mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca se previsto l'organo di controllo
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approva, previa discussione, gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo ;
- delibera su eventuale regolamento interno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione, laddove non fosse raggiunto il minimo richiesto in prima convocazione , per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della metà più dei presenti in seconda convocazione .

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo può assegnare, ai componenti dello stesso, cariche utili al funzionamento dell'associazione: Vice Presidente (il quale sostituisce il Presidente in caso di necessità o su richiesta dello stesso), Tesoriere, Segretario, altre cariche in base alle necessità.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- amministrare il patrimonio e deliberare sulle modalità di riscossione delle entrate e dei pagamenti;
- ratificare e respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- il Consiglio Direttivo può direttamente deliberare il cambio di sede legale dell'associazione, se all'interno del medesimo Comune di appartenenza, senza indire l'assemblea straordinaria dei soci;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 8, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, viene convocata l'Assemblea dei Soci e vengono indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi consiglieri restano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e del consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto L.lgs 117/2017

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il termine previsto dall'art. 48 del D. Lgs 117/2017.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro dell'organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo, se esistente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta e motivata al Presidente .

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore a quanto stabilito all'art. 36 del D. Lgs 117/17.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Borgo a Mozzano
25/04/2026